



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2011
COM(2011) 511 definitivo

2011/0184 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Scopo della presente proposta è stabilire le misure di esecuzione di cui all'articolo 9 della decisione ... del Consiglio, del ..., relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea¹, come previsto all'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

Le misure di esecuzione formanti oggetto del presente regolamento riguardano tutte le modalità pratiche in materia di risorse dell'Unione, modalità che è opportuno disciplinare mediante una procedura semplificata, così da conferire flessibilità al sistema nel contesto ed entro i limiti stabiliti dalla decisione relativa alle risorse proprie, ad eccezione degli aspetti attinenti alla messa a disposizione delle risorse proprie e alla copertura del fabbisogno di tesoreria. Sono state incluse nella presente proposta anche disposizioni di carattere generale, che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante un'adeguata vigilanza parlamentare: si tratta in particolare degli aspetti di controllo e supervisione delle entrate di bilancio, inclusi gli obblighi supplementari in materia di comunicazione e i pertinenti poteri degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli.

A norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE, queste misure di esecuzione saranno integrate da regolamenti che stabiliranno le modalità e la procedura secondo le quali le entrate provenienti dalle risorse proprie sono messe a disposizione della Commissione o ad essa versate e determineranno le misure da applicare, eventualmente, per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

L'articolo 9 della decisione ... prevede che siano adottate misure di esecuzione relative ai seguenti elementi:

- (a) le aliquote d'imposta o le aliquote di prelievo delle risorse proprie stabilite a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della decisione ...;
- (b) il reddito nazionale lordo (RNL) di riferimento, le disposizioni relative all'aggiustamento dell'RNL e al nuovo calcolo dei massimali per gli stanziamenti di pagamento e d'impegno in caso di rilevanti modifiche dell'RNL, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 3 della decisione ...;
- (c) la procedura per calcolare e iscrivere in bilancio il saldo annuale, come previsto all'articolo 7 della decisione ...;
- (d) le disposizioni e le modalità per il controllo e la supervisione delle entrate provenienti dalle risorse proprie, di cui all'articolo 2 della decisione ..., inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione.

¹ GUL [...] del [...], pag. [...].

Gli elementi proposti dalla Commissione riguardano quindi le misure di esecuzione:

- relative alle nuove risorse proprie, definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione ..., in particolare le loro aliquote d'imposta, il controllo e la supervisione;
- riprese dalla decisione 2007/436 del Consiglio² (indicata in appresso come "DRP 2007"), quali il riferimento al sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC), che è ormai un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio;
- non strettamente correlate alla messa a disposizione delle risorse proprie, riprese dal regolamento n. 1150/2000 del Consiglio³, recante applicazione della DRP 2007, per il calcolo dell'eccedenza e per il controllo e la supervisione delle entrate provenienti dalle risorse proprie, inclusi gli obblighi supplementari in materia di comunicazione;
- riprese dal regolamento n. 1026/1999 del Consiglio⁴, relative ai poteri e agli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli e alla preparazione e gestione di tali controlli.

Più in particolare, la proposta della Commissione può essere compendiata come segue.

1.1 Capo I "Determinazione delle risorse proprie"

- Articolo 1 della proposta, "Aliquote da applicare": questo articolo stabilisce le aliquote d'imposta da applicare alle nuove categorie di risorse proprie definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della decisione Inoltre, esso riprende e aggiorna il disposto dell'articolo 5 del regolamento n. 1150/2000.
- Articolo 2 della proposta, "RNL di riferimento e sue rilevanti modifiche": questo articolo riprende e aggiorna il disposto dell'articolo 2, paragrafo 7, primo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della DRP 2007.
- Articolo 3 della proposta, "Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio": questo articolo riprende e aggiorna il disposto degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 1150/2000.

1.2 Capo II "Disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione, inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione"

- Articolo 4 della proposta, "Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti finanziari": questo articolo riprende, aggiorna e semplifica il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento n. 1150/2000.
- Articolo 5 della proposta, "Misure di controllo e di supervisione": questo articolo riprende e aggiorna il disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del

² GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

³ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1, modificato dai regolamenti del Consiglio n. 2028/2004 del 16.11.2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1) e n. 105/2009 del 26.1.2009 (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1).

⁴ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1.

regolamento n. 1150/2000, completandolo per quanto riguarda le nuove risorse proprie definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione ...

- Articolo 6 della proposta, "Relazioni degli Stati membri sui loro controlli": questo articolo riprende e aggiorna il disposto dell'articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento n. 1150/2000.
- Articoli 7 e 8 della proposta, "Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione" e "Preparazione e gestione dei controlli": questo articolo riprende, ristrutturata ai fini della chiarezza e aggiorna il disposto del regolamento n. 1026/1999, che viene abrogato dall'articolo 10, "Disposizioni finali", della presente proposta.

1.3 Capo III "Procedura di comitato e disposizioni finali"

- Articolo 9 della proposta, "Procedura di comitato – Comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP)": questo articolo stabilisce le competenze di esecuzione da attribuire alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011. Per altre funzioni specifiche la Commissione può anche decidere di costituire un gruppo di esperti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, quarto comma, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione ... del Consiglio, del ..., relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea⁵, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto l'accordo del Parlamento europeo⁶,

visto il parere della Corte dei conti⁷,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La vigilanza parlamentare riveste particolare importanza per le disposizioni di carattere generale che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie e riguardano il controllo e la supervisione delle entrate, inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione.
- (2) Allo scopo di mantenere invariato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione, è opportuno adeguare i massimali delle risorse proprie dell'Unione per gli stanziamenti di pagamento e d'impegno, previsti rispettivamente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione ..., indicati come percentuali del reddito nazionale lordo (RNL), nel caso che al regolamento (UE) n. ..., del [...], relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali

⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

nell'Unione europea⁹, siano apportate modifiche che comportino un sostanziale cambiamento dell'entità dell'RNL.

- (3) Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell'Unione, è necessario che siano fornite all'autorità di bilancio informazioni adeguate. Gli Stati membri devono quindi tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione.
- (4) Le modalità mediante le quali gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie riferiscono alla Commissione devono porla in grado di monitorare il loro operato nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.
- (5) Ai fini del pareggio del bilancio, ogni eccedenza delle entrate dell'Unione rispetto al totale delle spese effettivamente sostenute in un esercizio finanziario va riportata all'esercizio finanziario successivo. Si deve quindi determinare il saldo da riportare.
- (6) Gli Stati membri e gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie devono procedere a verifiche e indagini per accertare, mettere a disposizione e versare le risorse proprie dell'Unione. Per agevolare l'applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario assicurare la cooperazione tra la Commissione, da un lato, e gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie, dall'altro.
- (7) Ai fini della coerenza e della chiarezza, si devono stabilire disposizioni relative ai poteri e agli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli in materia di risorse proprie dell'Unione, tenendo conto della natura specifica di ciascuna risorsa propria. Si devono determinare le condizioni alle quali gli agenti delegati svolgono le loro funzioni, e in particolare le regole che tutti i funzionari e altri agenti dell'Unione e gli esperti nazionali distaccati devono osservare per quanto riguarda il segreto d'ufficio e la protezione dei dati personali. È necessario definire lo status degli esperti nazionali distaccati e la possibilità, per lo Stato membro interessato, di opporsi alla presenza, a un controllo, di funzionari di altri Stati membri.
- (8) Per motivi di coerenza, si devono includere nel presente regolamento alcune disposizioni della decisione (CE, Euratom) 2007/436 del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee¹⁰ e del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità¹¹. Si tratta delle disposizioni riguardanti l'RNL di riferimento e sue rilevanti modifiche, l'aliquota di prelievo della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione [.../...], il calcolo del saldo e la sua iscrizione in bilancio, il controllo e la supervisione delle risorse proprie, gli obblighi supplementari in materia di comunicazione e il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP).
- (9) Allo scopo di disporre di condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, si devono conferire alla Commissione competenze di esecuzione, da esercitare a norma del

⁹ GUL [...] del [...], pag. [...], modificato da ultimo dal [...]

¹⁰ GUL 163 del 23.6.2007, pag. 17.

¹¹ GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹².

- (10) È opportuno servirsi della procedura consultiva per adottare atti di esecuzione volti a stabilire in tutti i particolari le modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali, e le misure per l'esame delle stime delle risorse proprie, dato il carattere tecnico degli atti richiesti ai fini della segnalazione.
- (11) Si deve abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli delle risorse proprie delle Comunità¹³.
- (12) Per motivi di coerenza, il presente regolamento si applica il medesimo giorno della decisione ...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Determinazione delle risorse proprie

Articolo 1

Aliquote da applicare

1. Le aliquote d'imposta da applicare¹⁴ alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... sono le seguenti:

- (e) ...% per le operazioni in obbligazioni, azioni e titoli analoghi;
- (f) ...% per altre operazioni;

2. L'aliquota d'imposta da applicare alla risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione ... è dell'1,0%.

3. L'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione ... è stabilita nell'ambito della procedura di bilancio, calcolandola come percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (RNL) previsionali degli Stati membri, in modo da coprire integralmente quella parte del bilancio non finanziata mediante le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della

¹² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

¹³ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1.

¹⁴ Se l'atto legislativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... prevede aliquote differenziate per le operazioni effettuate rispettivamente sui e fuori dei mercati regolamentati, le aliquote d'imposta da applicare alle risorse proprie saranno adattate su tale base.

decisione ..., mediante contributi finanziari a programmi supplementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.

La cifra di tale aliquota è indicata nel bilancio con tanti decimali quanti sono necessari per suddividere integralmente, tra gli Stati membri, la risorsa basata sull'RNL.

Articolo 2

RNL di riferimento e sue rilevanti modifiche

1. L'RNL di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione ... è l'RNL annuale ai prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del regolamento
2. Nel caso che modifiche apportate al regolamento ... comportino rilevanti modifiche dell'RNL, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le date di applicazione di tali modifiche ai fini della decisione
3. Nel caso che modifiche apportate al regolamento ... comportino rilevanti modifiche dell'entità dell'RNL, i massimali degli stanziamenti di pagamento e d'impegno, quali sono stabiliti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione ... sono ricalcolati dalla Commissione secondo la seguente formula:

$$1,23\%(1,29\%)* \frac{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t SEC \text{ attuale}}{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t SEC \text{ modificato}}$$

In questa formula, "t" è l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale sono disponibili i dati definiti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio¹⁵.

Articolo 3

Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione ..., il saldo di un dato esercizio finanziario consiste nella differenza tra il totale delle entrate percepite per quell'esercizio finanziario e l'importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell'esercizio finanziario, più l'importo degli stanziamenti per il medesimo esercizio finanziario riportati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento ... (il "regolamento finanziario")¹⁶.

La suddetta differenza è aumentata o diminuita dell'importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi finanziari precedenti e riportati all'esercizio finanziario in corso. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi:

¹⁵ G U L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

¹⁶ G U L [...] del [...], pag. [...].

(a) gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio finanziario a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario;

(b) l'importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie rimosse per l'intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo o di un bilancio rettificativo per l'esercizio finanziario in corso.

Capo II

Disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione, inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione

Articolo 4

Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti finanziari

1. Nei due mesi successivi alla fine di ciascun trimestre gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, riguardanti la risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione

Entro il suddetto periodo, ciascuno Stato membro fornisce particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali esso non abbia già comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero.

2. Per la risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione ..., ogni sei mesi gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, constatati nei sei mesi precedenti.

3. Gli operatori economici responsabili della riscossione della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... segnalano alla Commissione, entro un mese dalle circostanze che hanno portato alla constatazione, ogni caso di frodi o irregolarità a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione comprendenti i particolari delle descrizioni menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e misure per l'esame delle stime delle risorse proprie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

5. La Commissione include il compendio delle segnalazioni menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo nella relazione di cui all'articolo 325, paragrafo 5, del trattato.

Articolo 5

Misure di controllo e di supervisione

1. Gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie prendono tutte le misure necessarie affinché sia messo a disposizione della Commissione o le sia versato l'importo corrispondente ai diritti accertati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione

2. Gli Stati membri effettuano i controlli e le indagini riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione

Gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie effettuano i controlli e le indagini riguardanti la riscossione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... e applicano la procedure per versarle alla Commissione.

3. Gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta, la Commissione indica i motivi del controllo supplementare. Gli Stati membri o gli operatori economici associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che essi effettuano. Invece di partecipare ai controlli, la Commissione può chiedere che le siano trasmessi determinati documenti.

4. Gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie mettono a disposizione della Commissione ogni relazione di audit interno o esterno od ogni relazione di consulenti in loro possesso, ivi compresa un'analisi dei sistemi di cui essi si avvalgono per riscuotere le risorse proprie o per versarle alla Commissione.

5. La Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti l'accertamento, la messa a disposizione o il versamento delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti.

6. Gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie agevolano le misure di controllo di cui al paragrafo 5.

7. Quando è associata a un controllo, la Commissione ha accesso ai documenti giustificativi e correlati secondo le medesime modalità per i controlli disposte al paragrafo 5.

8. Quando il controllo riguarda risorse proprie basate sull'RNL, la Commissione ha accesso anche ai documenti riguardanti le procedure statistiche e le statistiche di base di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

9. I controlli di cui al paragrafo 2 non ostano:

(a) ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;

(b) alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato;

(c) ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), del trattato.

10. Insieme con lo Stato membro interessato, la Commissione verifica ogni anno che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati forniture, specialmente nei casi segnalati dal comitato RNL istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. In tale contesto, in singoli casi e se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone. La Commissione rispetta le norme nazionali sul carattere riservato delle statistiche.

Articolo 6

Relazioni degli Stati membri sui loro controlli

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali particolareggiate sui loro controlli riguardanti la corretta riscossione delle risorse proprie e sui risultati di tali controlli, sui dati complessivi e su ogni questione di principio attinente ai maggiori problemi derivanti dall'applicazione dei regolamenti di attuazione della decisione [...] e, in particolare, sulle questioni controverse. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. In base a tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi, che presenta a tutti gli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il modello delle relazioni annuali degli Stati membri di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al funzionamento delle disposizioni per i controlli di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

1. La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all'articolo 5 alcuni dei suoi funzionari o altri agenti (gli "agenti delegati").

Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Possono partecipare ai controlli persone che gli Stati membri pongono a disposizione della Commissione come esperti nazionali distaccati.

Previo accordo esplicito dello Stato membro o dell'operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie in oggetto, la Commissione può chiedere l'assistenza di funzionari degli altri Stati membri, in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino al disposto del paragrafo 3.

2. Nel corso dei controlli in loco e dei controlli associati gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato e sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Se necessario, l'agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli di cui all'articolo 5 e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo.

3. Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall'ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte e secondo le medesime disposizioni previste per le istituzioni dell'Unione.

Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle, facenti parte delle organizzazioni oggetto del controllo, delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri, che sono tenute a conoscerle, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l'accordo preliminare dello Stato membro o dell'operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie presso il quale esse sono state raccolte.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione e agli esperti nazionali distaccati.

4. La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ nonché alle altre norme nazionali e dell'Unione riguardanti la protezione dei dati personali.

Articolo 8

Preparazione e gestione dei controlli

1. In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente del controllo lo Stato membro o l'operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie le cui procedure vengono esaminate. Quando il controllo riguarda un operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie, si avverte anche lo Stato membro nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato.

2. Per i controlli ai quali la Commissione è associata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi presso i quali sarà effettuato il controllo è affidata al servizio scelto dal rispettivo Stato membro od operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie.

3. I controlli in loco di cui all'articolo 5, paragrafo 5, sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori e le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari del rispettivo Stato membro od operatore economico responsabile della riscossione

¹⁷ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁸ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

delle risorse proprie. Per questo tipo di controllo, al mandato è allegato un documento nel quale sono indicati l'oggetto e lo scopo del controllo stesso.

4. I controlli riguardanti la risorsa propria basata sull'RNL, di cui all'articolo 5, paragrafo 8, sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, questi agenti prendono i contatti necessari con le competenti amministrazioni degli Stati membri.

5. Gli Stati membri o gli operatori economici interessati assicurano che i servizi o le agenzie responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai controlli presso tali servizi e agenzie prestino agli agenti delegati l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

Ai fini dei controlli in loco di cui all'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri o gli operatori economici interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l'identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e per prestare agli agenti delegati tutta l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

6. I risultati dei controlli in loco effettuati e dei controlli ai quali la Commissione è associata sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro od operatore economico interessato, mediante opportune modalità. Il destinatario della relazione presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere al destinatario di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro od operatore economico interessato può non rispondere alla richiesta della Commissione e indica in una comunicazione i motivi che glielo impediscono.

Successivamente, i risultati e le osservazioni dei controlli in loco e dei controlli associati degli Stati membri sono presentati a tutti gli Stati membri.

Nel caso che i controlli in loco o i controlli associati mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e che le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o dichiarazione, mediante opportune note.

Capo III

Procedura di comitato e disposizioni finali

Articolo 9

Procedura di comitato – Comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP)

1. La Commissione è coadiuvata da un comitato, il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP), che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Disposizioni finali

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato e al disposto della decisione (CE, Euratom) 2007/436, abrogata dalla decisione ..., e al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 abrogato dal regolamento ... del Consiglio¹⁹, quali figurano nella tavola di concordanza nell'Allegato del presente regolamento, sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo tale tavola.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹⁹ GUL [...] del [...], pag. [...].

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Decisione (CE, Euratom) n. 2007/436	Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999	Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000	<u>Il presente regolamento</u>
			Art. 1, par. 1
			Art. 1, par. 2
		Art. 5	Art. 1, par. 3
Art. 2, par. 7, primo comma			Art. 2, par. 1
Art. 2, par. 7, secondo comma			Art. 2, par. 2
Art. 3, par. 3			Art. 2, par. 3
		Art. 15	Art. 3, par. 1
		Art. 16	Art. 3, par. 2
		Art. 6, par. 5	Art. 4
		Art. 17, par. 1	Art. 5, par. 1
		Art. 18, par. 1	Art. 5, par. 2
		Art. 18, par. 2	Art. 5, par. 3
			Art. 5, par. 4
		Art. 18, par. 3	Art. 5, par. 5
		Art. 18, par. 2	Art. 5, par. 6
		Art. 18, par. 2 e 3	Art. 5, par. 7
			Art. 5, par. 8
		Art. 18, par. 4	Art. 5, par. 9
		Art. 19	Art. 5, par. 10
		Artt. 17, par. 5 e 18, par. 5	Art. 6
	Art. 1		Art. 7, par. 1
	Art. 3, par. 1		Art. 7, par. 2
	Art. 5		Art. 7, par. 3 e 4
	Art. 2, par. 1 e 2		Art. 8, par. 1
	Art. 3, par. 2		Art. 8, par. 2, 3 e 4
	Art. 4		Art. 8, par. 5
	Art. 6	Art. 18, par. 2	Art. 8, par. 6
		Artt. 20 e 21	Art. 9
			Art. 10
			Art. 11